Comune di
Arbedo-Castione

Municipio
comune@arbedocastione.ch
t. 091 820 11 54

Via Centro Civico 7
6517 Arbedo

arbedocastione.ch

N. riferimento: 1022.2023
Entrata in vigore 05.09.2023

8.1

ORDINANZA MUNICIPALE

Concernente la lotta contro il proliferarsi della zanzara tigre nel Comune di Arbedo-Castione

Sommario

Articolo 1 Scopo 3
Articolo 2 Caratteristiche 3
Articolo 3 Principio 3
Articolo 4 Obblighi 3
Articolo 5 Obblighi comuni 4
Articolo 6 Eccezioni 5
Articolo 7 Sanzioni 5
Articolo 8 Entrata in vigore 5
Articolo 9 Pubblicazione e termini di ricorso 5

Il MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE,

richiamati:

- La Legge organica comunale (LOC), in particolare l'art. 107 lett. b) e art. 192
- Il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC), in particolare l'art. 24
- Il Regolamento comunale di Arbedo-Castione, in particolare l'art. 32 e art. 36
- Le norme federali e cantonali in materia di protezione della salute
- Le norme federali e cantonali in materia di protezione dell'ambiente
- Ogni altra disposizione emanata dai Servizi cantonali preposti in materia

Ordina:

Articolo 1 Scopo

La presente ordinanza è volta a prevenire e combattere la diffusione della zanzara tigre (Aedes Albopictus), insetto originario del sud-est asiatico.

Articolo 2 Caratteristiche

La zanzara tigre si presenta come una qualsiasi zanzara, sia per forma che per dimensioni (0.5 - 1 cm), ma è nera con striature bianche.

L'insetto vive prevalentemente in zone urbane, in piccole raccolte d'acqua ed è dotato di una grande capacità colonizzatrice, particolarmente fastidioso per le punture dolorose e potenzialmente portatore di malattie infettive.

Articolo 3 Principio

[1]Il Municipio, con i servizi cantonali preposti emana annualmente direttive e comunicazioni dedicate ai propri cittadini attraverso i canali di comunicazione che ritiene più appropriati.

[2]Il Municipio adotta provvedimenti puntuali per i necessari trattamenti su suolo pubblico (anche a titolo preventivo) avvalendosi dei propri Servizi o attraverso la collaborazione di ditte esterne specializzate.

Articolo 4 Obblighi

La presenza di casi sospetti e/o confermati di zanzara tigre richiede un intervento obbligatorio nelle zone a rischio sanitario, soprattutto nei dintorni di luoghi sensibili come scuole, case di cura, strutture per anziani e aree ad alta affluenza di persone, sia pubbliche che private.

Tali obblighi sono indirizzati alle seguenti categorie di destinatari:

Categoria A – Popolazione e aziende

- Evitare di abbandonare o depositare oggetti e contenitori in cui l'acqua possa accumularsi, come barattoli, copertoni, rifiuti vari e altri materiali.
- Svuotare o ribaltare settimanalmente qualsiasi contenitore d'acqua di uso comune, come bacinelle, bidoni, secchi, copertoni, piccoli abbeveratoi per animali, annaffiatoi e simili, piccole piscine non clorate, canali di gronda e teloni, per evitare il ristagno di acqua al loro interno.
- Svuotare settimanalmente i sottovasi dei portafiori.
- Trattare settimanalmente le piante acquatiche in vaso con prodotti a base di Bacillus thuringiensis israelensis (Bti).
- Coprire in modo ermetico o con zanzariere i contenitori d'acqua fissi, come bidoni, cisterne, vasche, serbatoi e simili.
- Svuotare e/o cambiare frequentemente l'acqua nei portafiori dei cimiteri; se si utilizzano fiori finti, riempire i vasi con sabbia o sassi per favorire il drenaggio dell'acqua piovana.

Categoria B – Amministratori, condomini, proprietari o detentori di immobili

- È obbligatoria la disinfestazione preventiva con prodotto larvicida biologico nei tombini, nelle griglie di scarico e nei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti nei giardini, cortili e aree esterne. È necessario pianificare cicli regolari di trattamento da aprile fino alla fine di novembre o secondo le indicazioni delle autorità competenti.
- Si devono evitare accumuli occasionali di acqua stagnante e di acque meteoriche o temporanee.

Categoria C – Giardinieri responsabili della manutenzione dei giardini delle proprietà private

- È necessario prestare attenzione alla cura di tutti gli impianti idrici al fine di evitare la formazione di ristagni di acqua, anche temporanei.
- È obbligatorio procedere alla disinfestazione larvicida in caso di manifesta presenza della zanzara tigre.

Categoria D – Cantieri fissi e mobili

- È obbligatorio prestare cura nell'eliminare tutti i ristagni d'acqua anche occasionali e temporanei.
- È obbligatorio coprire ermeticamente o con zanzariere i contenitori d'acqua utilizzati per l'attività di cantiere (bidoni, fusti, cisterne, vasche, serbatoi e simili).

Articolo 5 Obblighi comuni

Per tutte le categorie A), B), C), D), è obbligatorio colmare con sabbia o altro materiale adatto fiori o cavità di piccole dimensioni in cui l'acqua potrebbe ristagnare.

Articolo 6 Eccezioni

Il trattamento non dev'essere effettuato per:

- Le acque in movimento (corsi d'acqua)
- Ampi specchi d'acqua (stagni e biotopi)
- Le piscine clorate
- Le fontane comunali

Articolo 7 Sanzioni

[1] I contravventori alla presente ordinanza sono punibili con una multa fino a CHF 10'000.-. La procedura è disciplinata dall'art. 145 e seguenti LOC.

[2] Il Municipio, direttamente o per il tramite dei propri Servizi, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente Ordinanza.

[3] Tutti gli ordini emanati possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 Codice penale svizzero.

[4] Le misure di protezione e prevenzione possono essere adottate d'ufficio e le spese poste a carico dei contravventori.

Articolo 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore allo scadere del periodo di esposizione agli albi, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Articolo 9 Pubblicazione e termini di ricorso

[1] Ai sensi dell'articolo 192 della LOC, è pubblicata all'albo comunale, per la durata di 30 giorni, entro i quali è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essa contenute.

[2] La presente ordinanza è stata approvata con risoluzione municipale n. 1022.2023 e pubblicata all'albo comunale dal 4 luglio 2023 al 4 settembre 2023.

PER IL MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE

Il sindaco
Luigi Decarli

Il segretario
Giuseppe Allegri